

## N. 210 ORDINANZA (Atto di promovimento) 8 aprile 2015

Ordinanza dell'8 aprile 2015 del Tribunale di Como nel procedimento civile promosso da Tagliabue Giuseppe e Tagliabue Paolo contro Sciumbata Salvatore Ditta individuale.

Procedimento civile - Notificazioni - Notificazione eseguita personalmente dall'ufficiale giudiziario - Perfezionamento in caso di irreperibilita' o di rifiuto di ricevere la copia dell'atto - Decorrenza degli effetti della notifica, per il destinatario, dalla data di ricevimento [se anteriore al decimo giorno dalla spedizione] della raccomandata informativa contenente l'avviso di avvenuto deposito della copia nella casa comunale - Omessa previsione che la notificazione si ha, invece, per eseguita decorsi dieci giorni dalla data di ["recapito", recte:] spedizione della medesima raccomandata, ovvero dalla data di effettivo ritiro della copia dell'atto, se anteriore - Disparita' di trattamento rispetto alla notificazione degli atti giudiziari a mezzo posta (disciplinata dall'art. 8, comma quarto, della legge n. 890 del 1982, come modificato dall'art. 2 del decreto-legge n. 35 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 80 del 2005) - Violazione del principio di eguaglianza - Compressione irragionevole del diritto di difesa - Contrasto con l'effettivita' del contraddittorio, con la parita' delle parti e con il generale principio del "giusto processo".

- Codice di procedura civile, art. 140 (come riformulato dalla sentenza n. 3 del 2010 della Corte costituzionale).
- Costituzione, artt. 3, 24 e 111.

(GU n.42 del 21-10-2015 )

TRIBUNALE DI COMO  
II Sezione civile

IL GIUDICE

Rilevato in fatto

Con atto di citazione ritualmente notificato il 14.05.2014 i signori Tagliabue Giuseppe e Tagliabue Paolo proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 504/14 emesso, a favore dell'impresa individuale Sciumbata Salvatore, dal Tribunale di Como il 17.02.2014, con il quale veniva ingiunto agli attori opposenti, in via solidale tra loro, di pagare in favore dell'impresa opposta la somma di € 37.363,72, oltre interessi maturandi e spese di notifica.

Il decreto ingiuntivo veniva notificato all'attore opponente Tagliabue Paolo in data 25.03.2014, con la consegna dell'atto a mani della moglie.

Nei confronti di Tagliabue Giuseppe la notifica del decreto ingiuntivo opposto veniva effettuata nei confronti di Tagliabue Giuseppe, ai sensi dell'art. 140 c.p.c. L'ufficiale giudiziario incaricato di eseguire la notifica, recatosi presso la residenza di quest'ultimo e non rinvenendo il destinatario in loco, procedeva con

il deposito del plico presso la casa comunale di Cantu', dandone avviso al destinatario per mezzo di raccomandata A.R. spedita in data 26 marzo 2014 e recapitata nelle mani della signora Ghezzi Maria, moglie convivente del signor Tagliabue Giuseppe, in data 2 aprile 2014.

Con l'opposizione i signori Tagliabue chiedevano, in via preliminare, l'accertamento della propria carenza di legittimazione passiva e, nel merito, la revoca del decreto ingiuntivo opposto, in quanto la pretesa creditoria opposta sarebbe infondata in fatto ed in diritto.

Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 25.09.2014, si costituiva l'impresa opposta eccependo, in via preliminare, l'inammissibilita' dell'opposizione per tardivita', con riferimento ad entrambi gli opposenti, essendo stata notificata oltre il termine di quaranta giorni previsto, a pena di decadenza, dall'art. 641 comma I c.p.c.

Per quanto riguarda Tettamanti Paolo nulla quaestio: l'opposizione veniva notificata a 50 giorni dalla notifica del decreto ingiuntivo nelle mani della moglie convivente.

Per Tagliabue Giuseppe parte opposta assumeva come dies a quo la data di ricezione della raccomandata contenente l'avviso di deposito dell'atto non notificato per assenza del destinatario, ex art. 140 c.p.c., avvenuta il 2.04.2014, individuando il dies a quem nella data di notifica della relativa opposizione all'impresa convenuta, (avvenuta il 13.05.2014, al 41° giorno), evidenziando il mancato rispetto dei termini di legge, con conseguente inammissibilita' dell'opposizione.

Alla prima udienza del 15/10/2014 parte opponente contestava l'eccezione di improcedibilita' sollevata da controparte, evidenziando come la notifica dell'opposizione proposta fosse avvenuta nel termine di giorni 40 previsti ex lege, in quanto la notifica del decreto ingiuntivo nei confronti del signor Tagliabue Giuseppe si sarebbe perfezionata in data 5 aprile 2014, ovvero decorsi 10 giorni dalla notifica dell'avviso di deposito ex art. 140 c.p.c., avvenuta il 26.03.2014.

Su richiesta delle parti, il giudice differiva l'udienza al 20.11.2014, al fine di consentire a parte opposta di acquisire, presso l'UNEP e presso il Comune di Cantu', la documentazione attestante la notifica del decreto ingiuntivo al signor Tagliabue Giuseppe.

Alle successiva udienza era parte opponente a produrre certificazione attestante che il signor Tagliabue Giuseppe aveva ritirato l'atto presso il comune di Cantu' soltanto il 24.04.2014, insistendo nella propria di tempestivita' dell'opposizione proposta e chiedendo la concessione dei termini ex art. 183 comma VI c.p.c. Il procuratore della convenuta opponente chiedeva, invece, fissarsi udienza di precisazione delle conclusioni, attesa la tardivita' dell'opposizione proposta.

A scioglimento della riserva assunta, con provvedimento in data 3/12/2014, il giudice concedeva termine fino al 30/01/2015 per il deposito di note difensive, fissando l'udienza dell'11/02/2015 per la precisazione delle conclusioni e la discussione, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.

Nelle proprie note conclusive parte opponente evidenziava un'irragionevole discrasia tra la formulazione dell'art. 140 c.p.c., alla luce dell'intervenuta Sent. 3/2010, con quanto previsto in tema di notifica a mezzo del servizio postale dall'art. 149, ult. comma, c.p.c., per cui la notifica si perfeziona, per il soggetto notificante, al momento della consegna del plico all'ufficiale giudiziario e, per il destinatario, decorsi 10 giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata di comunicazione dell'avviso di

deposito, ovvero dal ritiro del piego, se anteriore.

Parte opposta si riportava, invece, alle proprie argomentazioni difensive già esposte nella propria comparsa di costituzione.

All'udienza all'uopo fissata, a seguito di breve discussione e della successiva Camera di consiglio svolta, il giudice, ritenuto che la questione sollevata da parte opponente non apparisse manifestamente infondata, risultando altresì rilevante rispetto alla definizione del giudizio, al fine di provocare il contraddittorio delle parti sulla questione stessa, concedeva termine fino 31/03/2015 per il deposito di memorie, fissando l'udienza del 29.04.2015 (anticipata all'8.04.2015) per il prosieguo della trattazione, impregiudicato ogni provvedimento,

A tale udienza il giudice pronunciava la seguente ordinanza, ravvisati profili di ingiustificata disparità di trattamento per situazioni analoghe tra la disciplina della notifica a mani ex art. 140 c.p.c. e quella - strutturalmente analoga - prevista in materia di notifiche di atti giudiziari a mezzo posta dall'art. 8 della legge n. 890 del 20 novembre 1982, come modificato dal decreto-legge n. 35/2005, si riservava.

Quest'ultima procedura, infatti, è sostanzialmente identica a quella prevista dall'art. 140 c.p.c., con l'unica differenza che, nell'un caso, l'ufficiale giudiziario provvede al deposito dell'atto da notificare presso la casa comunale, mentre nell'altro l'agente postale provvede al deposito del piego presso l'ufficio postale.

Pertanto, l'art. 8 introdurrebbe una regola diversificata, laddove attribuisce al destinatario dieci giorni di tempo utile dalla spedizione della raccomandata per ritirare l'atto presso l'ufficio postale, senza che tale periodo decorra a suo svantaggio; mentre, invece, l'art. 140 c.p.c., nell'interpretazione della suprema Corte resa con la Sent. 3/10, farebbe coincidere la data della notifica - per il destinatario - con la stessa data di ricezione della raccomandata (normalmente antecedente al termine di dieci giorni dalla spedizione, considerato che il luogo di recapito è collocato nell'ambito del circondario).

Rilevato in diritto

Questo decidente in effetti dubita (e, pertanto, decide di sollevare la relativa questione di legittimità costituzionale) della conformità dell'art. 140 c.p.c. ai principi dettati dalla Costituzione nella parte in cui detta norma procedurale - così come riformulata dalla Sent. n. 3/10 C. Cost. - fa decorrere gli effetti della notifica, per il destinatario della stessa, dal momento in cui l'ufficiale giudiziario, dopo aver eseguito il deposito dell'atto da notificare presso la casa comunale ed aver affisso il prescritto avviso alla porta dell'abitazione, completa l'iter notificatorio recapitando al destinatario una raccomandata con avviso di ricevimento contenente notizia dell'avvenuto deposito (o, comunque, decorsi dieci giorni dalla relativa spedizione, in caso di mancato recapito).

Il dubbio investe la suddetta norma anzitutto - e principalmente - in rapporto al principio di uguaglianza sancito dall'art. 3 della Costituzione, per ingiustificata disparità di trattamento rispetto al tertium comparationis costituito dalla fattispecie notificatoria prevista dall'art. 8 della legge 20 novembre 1982, n. 890, come modificato dal decreto-legge n. 35/2005, laddove quest'ultima norma prevede, al quarto comma, in relazione al caso in cui le persone abilitate a ricevere il piego in luogo del destinatario rifiutino di riceverlo, ovvero l'agente postale non possa recapitarlo per temporanea assenza del destinatario o per mancanza, inidoneità o assenza delle persone sopra menzionate, che il piego venga depositato lo stesso giorno presso l'ufficio postale preposto alla consegna, o presso una sua dipendenza, e che del tentativo di notifica del piego

e del suo deposito presso l'ufficio postale, o una sua dipendenza, l'agente postale dia notizia al destinatario inviando un avviso in busta chiusa a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, puntualizzandosi che, in tale ipotesi, la notificazione si ha per eseguita decorsi dieci giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata ovvero dalla data del ritiro del piego se anteriore, non attribuendo alcun rilievo, al fine del perfezionamento della notifica, alla ricezione dell'avviso di deposito da parte del notificatario.

In secondo luogo, il dubbio si pone anche in relazione all'art. 24 Cost. per la conseguente violazione del diritto di difesa che dalla detta diversa disciplina puo' conseguire in via differenziale, a danno del destinatario di una notifica ex art. 140 c.p.c., che fa coincidere il perfezionamento delle notifica dell'atto con il ricevimento della raccomandata informativa del deposito dell'atto, con una riduzione dei termini a difesa rispetto ai soggetti che ricevono la notifica dell'atto a mani proprie oppure a mezzo posta.

La "retrocessione" del contraddittorio che l'art. 140 c.p.c. impone tramite fictio iuris, lede l'art. 24 Cost., nella parte in cui, al secondo comma, tutela il diritto di difesa come inviolabile in ogni stato del processo e quindi anche al momento dell'instaurazione del contraddittorio: i termini di difesa che il legislatore concede a seguito della in ius vocatio sono infatti ridotti per chi subisce la notifica ex art. 140 c.p.c. in misura superiore a quella necessaria per rendere attuabile in tempi ragionevoli il perfezionamento della notifica (ovvero tutelare il diritto di difesa della controparte).

Inoltre, l'insussistenza di motivi di ragionevolezza alla base della fictio iuris che identifica l'instaurazione del contraddittorio ex art. 140 c.p.c., contrasta con l'art. 3, primo comma, Cost., nella sua accezione di tutela della ragionevolezza come confine della discrezionalità del legislatore ordinario.

La legittimità costituzionale della fictio iuris, rappresentata dall'ingresso nella sfera di conoscibilità legale tramite la ricezione della raccomandata contenente l'avviso di deposito dell'atto, deve anche confrontarsi con il novellato testo dell'art. 111 Cost., comma I e II, nell'ottica della "giustizia" del processo, che costituzionalizza il "principio del contraddittorio" come elemento sostitutivo di "ogni processo".

Sotto i suddetti profili, pertanto, deve ritenersi, oltre che rilevante, non manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 140 c.p.c. ed, in conseguenza, la stessa va posta all'attenzione della Corte costituzionale.

Sulla rilevanza della questione

Nel caso che ci occupa il collegamento giuridico tra la res giudicanda e la norma ritenuta incostituzionale appare del tutto evidente.

Principalmente assume manifesta rilevanza, ai fini della decisione, la questione di carattere assolutamente preliminare relativa alla applicabilità della norma de qua, la quale costituisce il referente normativo di riferimento ed alla quale, pertanto, questo decidente deve richiamarsi ai fini della decisione dell'eccezione preliminare - peraltro anche pregiudiziale ai fini della trattazione della causa nel merito - formulata da parte opposta e relativa alla tardività o meno della proposta opposizione.

Si discute, infatti, proprio di quale sia la data di notifica del decreto ingiuntivo opposto effettuata ex art. 140 c.p.c. - da considerare efficace per il destinatario Tagliabue Giuseppe, attuale opponente: laddove, tale data coincida con il giorno in cui viene recapitata al destinatario la raccomandata (nel caso specifico il

2.04.2014), l'opposizione dovrebbe considerarsi tardiva e quindi improcedibile, perche' proposta oltre il termine decadenziale di quaranta giorni di cui all'art. 641, primo comma, c.p.c. (l'atto di opposizione essendo stato portato alla notifica all'Ufficiale giudiziario il 13.05.2014, consegnato a mani del destinatario il giorno successivo); mentre, reputandosi che la data di notifica coincida con il giorno di effettivo ritiro dell'atto o con decorso dei dieci giorni successivi alla spedizione dell'avviso di deposito (quindi il 5.04.2014), l'opposizione monitoria dovrebbe considerarsi tempestiva e quindi procedibile.

Sulla non manifesta infondatezza

In merito al requisito della non manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale della norma de qua, in relazione alla richiamata disparita' di trattamento lesiva dell'art. 3 Cost., oltre che in relazione alla compressione del diritto di difesa lesiva dell'art. 24 Cost., questo decidente ritiene lo stesso sussistente.

In effetti, l'art. 140 c.p.c. e l'art. 8, legge 20 novembre 1982 n. 890 prevedono modalita' notificatorie alquanto simili in presenza di analoghi presupposti di fatto. In entrambi i casi, sia pure descritti nei due articoli in modo letteralmente non identico, la notifica non puo' effettuarsi direttamente al destinatario, perche' questi non e' reperibile in loco o perche' le persone abilitate a ricevere il piego in luogo di lui rifiutano di riceverlo, ovvero perche' vi e' temporanea assenza del destinatario o la mancanza, inidoneita' o assenza delle persone sopra menzionate.

Ecco allora che, in un caso, quello di cui all'art. 140 c.p.c., l'ufficiale giudiziario deposita la copia dell'atto da notificare nella casa del Comune dove la notificazione deve eseguirsi, affigge avviso del deposito in busta chiusa e sigillata alla porta dell'abitazione o dell'ufficio o dell'azienda del destinatario e gliene da' notizia per raccomandata con avviso di ricevimento.

Analogamente, nel caso di notifica ex art. 8 della legge n. 890/1992, l'agente postale deposita il piego presso l'ufficio postale preposto alla consegna o presso una sua dipendenza e, del tentativo di notifica del piego e del suo deposito presso l'ufficio postale o una sua dipendenza, da' notizia al destinatario mediante avviso in busta chiusa a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

L'unica vera differenza strutturale tra le due fattispecie notificatorie, in sostanza, consiste nel fatto che, nel primo caso, l'ufficiale giudiziario provvede al deposito della copia presso la casa comunale, mentre nell'altro l'agente postale provvede al deposito del piego presso l'ufficio postale (ove nel primo caso e' invece depositato solo l'avviso, in caso di assenza del destinatario al momento in cui avviene il tentativo di consegna della raccomandata).

Si tratta allora di verificare se questa differenza possa, ex se, giustificare l'operare della successiva regola differenziatrice, secondo cui solo nella notifica postale il destinatario ha dieci giorni di tempo dalla spedizione della raccomandata per ritirare l'atto presso l'ufficio postale, senza che tale periodo decorra a suo svantaggio, laddove invece l'art. 140 c.p.c. - secondo la nuova formulazione - farebbe coincidere la data della notifica con la data di recapito dell'avviso di deposito (inconferente nelle notifiche a mezzo posta).

Al fine di una tale verifica, tuttavia, e' necessario un breve riesame dello sviluppo che, nell'ultimo decennio, ha contrassegnato l'interpretazione giurisprudenziale e la modificazione legislativa delle norme in oggetto.

Giova, allora, anzitutto rammentare che un primo importante intervento si ebbe con la pronuncia della Corte cost. n. 346 del

1998, in cui la Consulta pose in rilievo l'esistenza di una ingiustificata disciplina discriminatoria a danno del destinatario di notifiche a mezzo posta rispetto ai destinatari di notifiche effettuate ai sensi dell'art. 140 c.p.c.

La Corte rilevo', quindi, che la diversita' di disciplina tra le notificazioni a mezzo posta e quelle eseguite personalmente dall'ufficiale giudiziario, non potesse ne' dovesse comportare una menomazione delle garanzie del destinatario delle prime.

Osservo' in particolare che, mentre l'art. 140 cod. proc. civ. imponeva ed impone all'ufficiale giudiziario di dare comunicazione al destinatario, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, del compimento delle formalita' indicate, allo scopo di garantire che il notificatario abbia un'effettiva possibilita' di conoscenza dell'avvenuto deposito dell'atto, una disposizione siffatta mancava invece nella disciplina censurata (ossia quella posta dall'art. 8 legge 890/82) che, pertanto, risultava al tempo stesso priva di ragionevolezza e lesiva della possibilita' di conoscenza dell'atto da parte del notificatario e, quindi, del diritto di difesa costituzionalmente garantito, perche': "... se rientra nella discrezionalita' del legislatore la conformazione degli istituti processuali e, quindi, la disciplina delle notificazioni, un limite inderogabile di tale discrezionalita' e' rappresentato dal diritto di difesa del notificatario ...". La Corte non manco' neppure di segnalare che: "le insufficienti garanzie di conoscibilita' che presenta per il notificatario la notificazione a mezzo del servizio postale derivano, in ultima analisi, dalla scelta del modo di notificazione effettuata da soggetti, l'ufficiale giudiziario e il notificante, privi di qualsivoglia interesse alla conoscibilita' dell'atto da parte del notificatario: il solo notificante, infatti, puo' richiedere all'ufficiale giudiziario di effettuare la notifica personalmente e, qualora cio' non faccia, l'ufficiale giudiziario puo', a sua discrezione, scegliere l'uno o l'altro modo di notificazione (...)".

Per effetto della suddetta sentenza della Consulta, l'art. 8 della legge 20 novembre 1982, n. 890 e' stato dunque applicato, fino al 2005, come se prevedesse l'obbligo di invio della raccomandata da parte dell'agente postale.

Il legislatore e' poi intervenuto nel 2005, dando specifica attuazione normativa alla pronuncia della Consulta, cosi' modificando il citato art. 8, legge n. 890/1982 con l'art. 2 del decreto-legge 14 marzo 2005 n. 35, convertito, con modificazioni, in legge 14 maggio 2005, n. 80 "Disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale".

A seguito di tale modifica la norma prevede ora che (comma 2) "... se le persone abilitate a ricevere il piego, in luogo del destinatario, rifiutano di riceverlo, ovvero se l'agente postale non puo' recapitarlo per temporanea assenza del destinatario o per mancanza, inidoneita' o assenza delle persone sopra menzionate, il piego e' depositato lo stesso giorno presso l'ufficio postale preposto alla consegna o presso una sua dipendenza. Del tentativo di notifica del piego e del suo deposito presso l'ufficio postale o una sua dipendenza e' data notizia al destinatario, a cura dell'agente postale preposto alla consegna, mediante avviso in busta chiusa a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento che, in caso di assenza del destinatario, deve essere affisso alla porta d'ingresso oppure immesso nella cassetta della corrispondenza dell'abitazione, dell'ufficio o dell'azienda ...". Si aggiunge poi (al comma 4) che "... la notificazione si ha per eseguita decorsi dieci giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata di cui al secondo comma ovvero dalla data del ritiro del piego, se anteriore ...".

Con siffatte disposizioni, come e' agevole constatare, il

legislatore non si e' limitato a introdurre in modo espresso l'obbligo di spedizione della raccomandata, ma ha anche posto una regola di maggior tutela per il destinatario della notifica attraverso la fissazione di un termine (massimo) di dieci giorni per il ritiro del piego, termine utile a far decorrere gli effetti della notifica per il destinatario stesso al fine dello svolgimento di ogni ulteriore e successiva attivita' processuale di suo interesse. Pertanto, quanto alle notifiche di atti giudiziari a mezzo posta nei casi di assenza o rifiuto di cui all'art. 8, secondo comma, legge n. 890/1982, il sistema - ormai basato sul generale principio di scissione soggettiva del momento perfezionativo del procedimento notificatorio - che si completa in questo senso: per il notificante, a seguito della sentenza della Corte cost. n. 477/2002, la notifica si perfeziona comunque al momento della consegna dell'atto da notificare; per il notificatario, si perfeziona decorsi dieci giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata di cui al secondo comma ovvero dalla data del ritiro del piego, se anteriore.

Ne risulta', pero', un capovolgimento vero e proprio rispetto al sistema precedente in cui era l'art. 8 ad apprestare una disciplina meno garantista per il notificatario rispetto a quella apprestata - in presenza di analoghi presupposti di fatto - dall'art. 140 c.p.c.

Al destinatario di una notifica di un atto giudiziario a mezzo posta veniva concesso un termine maggiore (fino ad un massimo di dieci giorni dalla spedizione della raccomandata informativa) rispetto al destinatario di una notifica ex art. 140 c.p.c.

Della sussistenza di un'irragionevole disparita' di trattamento tra i due sistemi notificatori ne prendeva atto la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 3/10, non pervenendo, tuttavia a soluzioni di perfetta coincidenza degli effetti tra le due fattispecie: "Ne risulta un capovolgimento rispetto al sistema precedente, in cui era l'art. 8 della legge n. 890 del 1982 a prevedere una disciplina meno garantista per il notificatario rispetto a quella apprestata, in presenza di analoghi presupposti di fatto, dall'art. 140 cod. proc. civ., perche' la notifica a mezzo posta si perfeziona, per il destinatario, non con il semplice invio a cura dell'agente postale della raccomandata che da' avviso dell'infruttuoso accesso, ma decorsi dieci giorni dall'inoltro della raccomandata o nel minor termine costituito dall'effettivo ritiro del plico in giacenza. E cio', per di piu', in un contesto nel quale la scelta della tipologia di notifica viene effettuata da soggetti, l'ufficiale giudiziario ed il notificante, privi di qualsivoglia interesse alla conoscibilita' dell'atto da parte del notificatario: il solo notificante, infatti, puo' richiedere all'ufficiale giudiziario di effettuare la notifica personalmente e, qualora cio' non faccia, l'ufficiale giudiziario puo', a sua discrezione, scegliere l'uno o l'altro modo di notificazione. Nell'attuale sistema normativo si e' dunque verificata una discrasia, ai fini dell'individuazione della data di perfezionamento della notifica per il destinatario, tra la disciplina legislativa della notificazione a mezzo posta, dettata dal novellato art. 8 della legge n. 890 del 1982 - dove le esigenze di certezza nella individuazione della data di perfezionamento del procedimento notificatorio, di celerita' nel completamento del relativo iter e di effettivita' delle garanzie di difesa e di contraddittorio sono assicurate dalla previsione che la notificazione si ha per eseguita decorsi dieci giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata informativa ovvero dalla data di ritiro del piego, se anteriore - e la disciplina dell'art. 140 cod. proc. civ., nella quale il diritto vivente, ai fini del perfezionamento della notifica nei confronti del destinatario, da' rilievo, per esigenze di certezza, alla sola spedizione della raccomandata,

E' evidente che la disposizione denunciata, cosi' come interpretata dal diritto vivente, facendo decorrere i termini per la tutela in giudizio del destinatario da un momento anteriore alla concreta conoscibilita' dell'atto a lui notificato, viola i parametri costituzionali invocati dal rimettente, per il non ragionevole bilanciamento tra gli interessi del notificante, su cui ormai non gravano piu' i rischi connessi ai tempi del procedimento notificatorio, e quelli del destinatario, in una materia nella quale, invece, le garanzie di difesa e di tutela del contraddittorio devono essere improntate a canoni effettivita' e di parita', e per l'ingiustificata disparita' di trattamento rispetto alla fattispecie, normativamente assimilabile, della notificazione di atti giudiziari a mezzo posta, disciplinata dall'art. 8 della legge n. 890 del 1982. Deve pertanto essere dichiarata l'illegittimita' costituzionale dell'art. 140 cod. proc. civ., nella parte in cui prevede che la notifica si perfeziona, per il destinatario, con la spedizione della raccomandata informativa, anziche' con il ricevimento della stessa o, comunque, decorsi dieci giorni dalla relativa spedizione."

Esaminando quindi proprio la consimile fattispecie notificatoria disciplinata dall'art. 8 della legge 20 novembre 1982, n. 890, la suprema Corte ha ritenuto che questa non possa essere applicata, senza darne una giustificazione motivata, anche alla raccomandata con la quale l'ufficiale giudiziario, in ipotesi di notifica a persona irreperibile, da' notizia del compimento delle operazioni previste dall'art. 140 cod. proc. civ.

In concreto, come gia' evidenziato, deve ritenersi non manifestamente infondato il dubbio che l'art. 140 c.p.c. si ponga in contrasto con l'art. 3 della Costituzione, oltre che con l'art. 24 Cost., se non interpretato ed applicato in modo conforme all'art. 8 della legge n. 890/1982.

Sembra infatti probabile, che laddove il destinatario di una notifica ex art. 140 non possa beneficiare dei dieci giorni di tempo (massimo) previsti dall'art. 8, quarto comma, della legge n. 890 del 20 novembre 1982, si manifesti una ingiustificata disparita' di trattamento, con conseguente violazione dell'art. 3 Cost., perche' casi identici verrebbero trattati in modo ingiustificatamente diverso.

Di fatto, l'art. 8, comma IV legge 890/82, dando un termine di dieci giorni per il ritiro del piego, elimina in radice l'ingiusta erosione del termine per svolgere le successive attivita' difensive (come nel caso di specie per proporre opposizione a decreto ingiuntivo), riportando la situazione di garanzia delle parti in equilibrio: per un verso, lascia un tempo congruo al destinatario per ritirare l'atto, non rendendo troppo onerosa la notifica per il mittente che, comunque, potra' dare per notificato l'atto decorso il termine di dieci giorni.

Un simile effetto non e' garantito dall'art. 140 c.p.c., esponendo il destinatario di una notifica effettuata ai sensi di tale norma ad un trattamento meno garantista, pur in presenza di presupposti di fatto identici e per di piu' sulla base di una scelta della tipologia di notifica che, come gia' segnalato nella citata sentenza della Corte cost. n. 348/1998, viene demandata alla volonta' esclusiva del notificante.

Il controinteressato, quindi, potra' scegliere di far effettuare una notifica ex art. 140 c.p.c., privando il destinatario della maggior garanzia costituita dalla disciplina prevista dall'art. 8, legge n. 890/1982.

Nulla rilevano le differenze strutturali (comunque secondarie) dei due procedimenti notificatori a confronto, poiche' la diversa allocazione del plico o dell'avviso (casa comunale o ufficio postale), o la piu' o meno indicativa serie di notizie fornite ora

dall'ufficiale giudiziario (ex art. 48 disp. att. c.p.c.), ora dall'agente postale (ex art. 8, legge n. 890/1982), non possono considerarsi fattori in grado di giustificare una differenziata disciplina che discrimini la tutela del notificatario fino al punto da privarlo del ridetto maggior termine per rendersi effettivamente edotto dell'atto notificando e cio' per di piu' sulla base di una scelta - in ordine al modo di effettuazione della notifica - rimessa all'unilaterale arbitrio ed interesse del notificante o, nel migliore dei casi, dell'ufficiale giudiziario. Si ripropone dunque, sia pure in senso inverso, quel fine garantistico gia' segnalato sotto questo profilo dalla citata sentenza della Consulta n. 348/1998, con un rilievo direttamente refluyente nella sfera dell'art. 3 Cost., ma con riflessi anche indiretti rispetto all'art. 24 Cost., nella misura in cui e' dato comunque ravvisare un difetto differenziale di tutela per il destinatario di una notifica ex art. 140 c.p.c.

Non potra' pertanto ritenersi esclusa l'incostituzionalita' dell'art. 140 c.p.c. sul presupposto della sussistenza di differenze di struttura procedimentale rispetto alla fattispecie notificatoria di cui all'art. 8, legge n. 890/1982 e cio' perche' solo in caso di notifica ex art. 140 c.p.c. verrebbe inviato al destinatario un avviso con cui si da' notizia degli estremi dell'atto notificando (ex art. 48 disp. att. c.p.c.). Il fatto che detto avviso debba contenere: 1) il nome della persona che ha chiesto la notificazione e del destinatario; 2) l'indicazione della natura dell'atto notificato; 3) l'indicazione del giudice che ha pronunciato il provvedimento notificato o davanti al quale si deve comparire con la data o il termine di comparizione; 4) la data e la firma dell'ufficiale giudiziario, non consente di assimilare la comunicazione dell'avviso stesso alla conoscenza dell'atto, rappresentando solo un passaggio dell'iter notificatario, non ancora perfezionatosi.

Nel caso specifico che ci occupa e di cui al presente giudizio, l'avviso affisso alla porta ed immesso in busta chiusa, successivamente spedita al notificatario, a mezzo raccomandata, il 26 marzo 2014 e ricevuta il 2 aprile 2014, non puo' ritenersi sufficiente a mettere quest'ultimo nelle reali condizioni di conoscenza dell'atto, al fine dell'impostazione della propria attivita' difensiva.

E' pertanto conseguente sollevare questione di legittimita' costituzionale in via incidentale dell'art. 140 c.p.c. letto alla luce dell'orientamento interpretativo sopra richiamato della suprema Corte nel senso fin qui rilevato, dovendo questo ritenersi non conforme ai gia' detti parametri costituzionali di uguaglianza e di tutela del diritto di difesa.

Si tratta infatti di una norma che - in un quadro, della notifica quale atto che crea una presunzione di conoscibilita' legale - divarica ulteriormente lo scarto tra conoscibilita' legale e conoscenza effettiva.

Cio' comporta, in effetti, una riduzione dei termini a difesa (siano quelli per proporre una opposizione, siano quelli per una costituzione tempestiva) rispetto ai soggetti che ricevono la notifica a mani proprie oppure a mezzo posta.

E' vero che il legislatore ordinario ha discrezionalita' e, in particolare, l'ha di istituire diversi tipi di notificazione, ma e' altrettanto vero che la fictio iuris della conoscibilita' legale trova confine nel rispetto dei diritti costituzionali. La formalita' giuridica infatti, non puo' essere autoreferente rispetto alla sostanza valoriale della Costituzione, dovendola al contrario tutelare in un'ottica di equilibrio complessivo della fattispecie.

La tutela del contraddittorio, quindi, assume un valore primario e calibrante gli eventuali conflitti con altri interessi costituzionalmente rilevanti. A fortiori dunque una fictio iuris che

incide sulla instaurazione del contraddittorio nel senso di identificare il momento in cui questo si realizza (con le ovvie ricadute sulle facolta' difensive ad esso conseguenti) dovra' essere ancorata a specifici motivi di ragionevolezza e comunque non pregiudicare la sostanza dialettica del processo.

Nel caso in esame, a differenza di quando la Corte costituzionale in precedenza intervenne ex professo sull'art. 140, la ragionevolezza della fictio non puo' piu' supportarsi sulla tutela del diritto di azione del notificante il quale, mentre all'epoca non godeva di alcun effetto anticipatorio, per cui poteva essere pregiudicato da una artefatta irreperibilita' del destinatario, ora non patirebbe alcun significativo detrimento se la notifica si perfezionasse decorso il breve termine di dieci giorni dalla spedizione della raccomandata informativa o alla ricezione effettiva dell'atto (se anteriore).

Una scelta diversa andrebbe a confliggere con quel principio della effettivita' del contraddittorio, che e' stato riconosciuto come racchiuso, appunto, nel novellato art. 111/2 Cost. proprio dalla suprema Corte.

Non privo di significato e' poi il fatto che la stessa pronuncia abbia perseguito ermeneuticamente una disciplina parallela per le due ipotesi di raccomandata con avviso di ricevimento che si riscontrano nel sistema delle notifiche, cogliendo l'oggettiva connessione che collega, per tale adempimento, gli articoli 149 e 140 c.p.c.

Per i suddetti motivi, pertanto, questo decidente intende sottoporre alla Corte costituzionale - come in effetti con il presente atto sottopone - il quesito relativo alla legittimita' costituzionale - sotto vari profili - dell'art. 140 c.p.c. nella parte in cui, cosi' come riformulato dalla Sent. 3/10, fa decorrere gli effetti della notifica, per il destinatario della stessa, dal momento in cui l'ufficiale giudiziario, dopo aver eseguito il deposito dell'atto da notificare presso la casa comunale ed aver affisso il prescritto avviso alla porta dell'abitazione, completa l'iter notificatorio recapitando al destinatario una raccomandata con avviso di ricevimento contenente notizia dell'avvenuto deposito, anziche' ritenere perfezionata la notifica per il destinatario, anche in caso di notifica ex art. 140 c.p.c., dopo dieci giorni dalla spedizione della raccomandata o dal momento in cui il destinatario ritira effettivamente l'atto depositato presso la Casa comunale (se anteriore) avendone, in tal modo, piena conoscenza e cio' per la necessita' di conformare il procedimento ex art. 140 c.p.c. a quello - strutturalmente analogo - previsto in materia di notifiche di atti giudiziari a mezzo posta dall'art. 8 della legge n. 890 del 20 novembre 1982, come modificato dal decreto-legge n. 35/2005, in tal modo uniformando i due richiamati procedimenti notificatori ed evitando una ingiustificata disparita' di trattamento, la diversa compressione dei termini a difesa e la lesione del principio dell'effettivita' del contraddittorio.

P.Q.M.

Visto l'art. 134 Cost., nonche' l'art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 e l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Ritenuto che il presente giudizio non possa essere definito indipendentemente dall'esame della questione di legittimita' costituzionale, nei sensi di cui in motivazione;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata, in relazione agli articoli 3, 24 e 111 della Costituzione, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 140 codice di procedura civile, nella parte in cui fa decorrere gli effetti della notifica, per il

destinatario della stessa, dalla data in cui l'ufficiale giudiziario, depositata la copia dell'atto da notificare nella casa del comune dove la notificazione deve eseguirsi ed affisso un avviso dell'avvenuto deposito in busta chiusa e sigillata alla porta dell'abitazione o dell'ufficio o dell'azienda del destinatario, gliene da' notizia per raccomandata con avviso di ricevimento, anziche' prevedere che la notificazione si ha per eseguita decorsi dieci giorni dalla data di recapito della lettera raccomandata, con la quale lo si avvisa dell'avvenuto deposito dell'atto presso la casa comunale, ovvero dalla data dell'effettivo ritiro della copia dell'atto, se anteriore, in modo analogo a quanto previsto dall'art. 8, quarto comma, della legge 20 novembre 1982 n. 890, come modificato dall'art. 2 del decreto-legge 14 marzo 2005 n. 35, convertito, con modificazioni, in legge 14 maggio 2005, n. 80;

Dispone:

la sospensione del presente giudizio civile R.G. 3421/14;

la immediata rimessione degli atti alla Corte Costituzionale per l'esame della questione di legittimita' costituzionale nei sensi di cui in motivazione;

che la presente ordinanza, a cura della cancelleria, sia con urgenza notificata:

alle parti in causa;

al Presidente del Consiglio dei ministri;

ai Presidenti delle due Camere del Parlamento

e trasmessa, insieme a tutti gli atti del procedimento (previa formazione dell'indice ex art. 36 disp. att. c.p.c.) e con la prova delle predette notificazioni, alla Corte Costituzionale.

Como, 8 aprile 2015

Il Giudice: D'Aniello